

Abstract. *In materia di opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a del d.lg. n. 109/92, il ricorrente che voglia dimostrare la corretta indicazione in etichetta della denominazione "olio di Spello Dop", deve provare per tabulas la tracciabilità del prodotto e della relativa filiera produttiva, non essendo sufficiente la mera dichiarazione del direttore del frantoio presso il quale è stato acquistato, circa l'appartenenza dell'80% dei soci della cooperativa al Comune di Spello, in quanto inadeguata a garantire il rispetto della normativa violata che persegue invece una rigida finalità di tutela del consumatore.*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. S.M. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g(...)/2011 promossa da:

V.M.T. C.F. (...), con il patrocinio dell'avv. A.M., elettivamente domiciliato in (...) presso il difensore avv. (...)

APPELLANTE

contro

R.U. dell'avvocatura regionale nella persona dell'avv., elettivamente domiciliato in (...) presso la sede di (...)

APPELLATA

CONCLUSIONI

Le parti, all'udienza del 18 dicembre 2014, hanno concluso mediante rinvio alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e scritti difensivi.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'appello è infondato.

La parte appellante indicata in epigrafe ha infatti censurato la sentenza n. (...) emessa dal Giudice di Pace della ex-Sezione distaccata di Foligno e che aveva respinto il ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione notificata il 3 marzo 2011 per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a, del d.lg. n. 109/92 in relazione alla commercializzazione come olio di Spello, di produzione propria e come olio Dop proveniente da agricoltura biologica, olio acquistato presso il frantoio di (...) e dallo stesso imbottigliato con etichette fornite dalla appellante medesima.

Con l'impugnazione, la parte appellante ha dedotto come non sussistesse alcuna violazione della normativa contestata, giacché l'olio commercializzato, senza l'impiego della denominazione del marchio DOP, proveniva esclusivamente dal frantoio di (...) e che, come riferito nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado, essendo una cooperativa costituita all'80% da produttori del Comune di Spello, era in grado di assicurare la fornitura richiesta dall'appellante di olio proveniente dalla predetta località.

Ha dedotto altresì che alcun addebito poteva esserle mosso per carenza dell'elemento psicologico, essendo emerso dall'istruttoria come il tenore della richiesta rivolta al frantoio fosse idonea ad escludere ogni finalità ingannevole nella commercializzazione dell'olio acquisto dal frantoio medesimo.

Tenuto conto delle circostanze di fatto emerse dall'istruttoria, orale e documentale, svolta in prime cure, non può essere mossa alcuna censura alla decisione impugnata. Ed invero, l'appellante aveva acquistato - come emerge del resto dalla deposizione del teste escusso in prime cure nella persona del direttore del frantoio di (...) - del generico olio di oliva che, anche a prestare credito a quanto dichiarato del predetto teste, non offriva alcuna garanzia e, soprattutto, alcuna certezza ("tracciabilità") in merito alla sua effettiva provenienza d'origine.

In mancanza, infatti, di una prova documentale circa la provenienza dell'olio (prova che può dirsi fornita solo laddove venga riscontrata *per tabulas* la tracciabilità del prodotto e della relativa filiera produttiva), lo stesso contenuto delle dichiarazioni del direttore del frantoio circa l'appartenenza dell'80% dei soci della operativa (peraltro neppure indicati e rimasti ignoti) e circa la provenienza di "quasi tutto" l'olio dal territorio geografico di riferimento è di per sé del tutto inadeguato a garantire il rispetto della normativa violata che persegue invece una rigida finalità di tutela del consumatore. E' sufficiente rilevare la generica dizione delle fatture di acquisto ("olio extravergine di oliva") per escludere il rispetto della normativa violata, laddove il generico tenore delle dichiarazioni testimoniali non offre alcuna garanzia di obiettiva riscontrabilità di quanto affermato (essendo rimasti ignoti i conduttori dei terreni dai quali proverrebbe l'olio lavorato dal frantoio); a fortiori, le dichiarazioni testimoniali sono intrinsecamente inidonee a fornire la piena prova dell'impiego per il confezionamento delle bottiglie della ditta dell'appellante di olio di produttori di Spello, ove si

considera che solo l'80% dei soci erano di quel territorio e che, per stessa ammissione del teste, il lotto destinato all'appellante non era neppure per l'intero (quasi tutto) formato da olive del territorio dichiarato.

Correttamente, pertanto, il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione, non potendo attribuirsi alcun rilievo esimente, con riferimento all'elemento materiale della violazione, all'affermazione di un accordo verbale intercoso con il direttore del frantoio, non riscontrato dalle fatture, relative invece alla vendita di olio generico.

Considerato, sotto altro aspetto, che in materia di sanzioni amministrative per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, deve rilevarsi che l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come "buona fede", può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile (cfr. Cass. n. 16320 del 12/07/2010).

Una simile esimente non è quindi ravvisabile in un mero accordo verbale per la fornitura di olio di Spello mancando l'allegazione di quell'elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare la convinzione della sopra riferita liceità, non riscontrandosi, nel caso in esame l'evidenza della constatazione che l'autore avesse fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso: l'aver genericamente confidato sull'adempimento di un accordo verbale senza controllo circa il suo adempimento e senza possibilità di obiettivo riscontro dell'adempimento medesimo esclude infatti che l'errore fosse stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza.

L'appello, pertanto, deve essere rigettato con condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c., non sussistendo alcun margine per discostarsi dalla regola generale della soccombenza.

La sanzione amministrativa era determinata entro i margini del relativo editto, onde non è ravvisabile, nella generica richiesta di riduzione, alcuna violazione del potere discrezionale di irrogazione della medesima nella misura comminata.

Le spese sono liquidate secondo il d.m. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di valore corrispondente al *petitum*.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'appello.

- condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 811,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario in misura del 15,00 % per spese generali.

Perugia, 28 maggio 2015

Il Giudice